

ieri l'esame della proposta dell'onorevole Sella, dopo avere conferito coll'onorevole proponente, ha riconosciuto di accordo con lui, che le apprensioni, per cui ebbero luogo diversi emendamenti, quasi analoghi a quello presentato in ultimo dall'onorevole Sella, non hanno seria ragione di essere. Nella legge, come è stata formolata, si è provveduto sufficientemente a che si possa da coloro, i quali fino ad ora hanno liberamente coltivato i loro terreni, continuare a farlo, in qualunque luogo siano essi posti, sino a quando il Comitato forestale non abbia riconosciuto di doverli assoggettare, in forza della nuova legge, a vincolo forestale.

Se dunque il provvedimento dovesse limitarsi a quanto era nelle intenzioni dell'onorevole Sella e degli altri proponenti, non ci sarebbe bisogno di alcuna nuova disposizione di legge.

Tuttavia la Giunta volendo andare più oltre dell'intendimento dell'onorevole Sella e di coloro i quali appoggiarono la sua proposta, e desiderando interamente rassicurare le popolazioni che trovansi sulle vette e pendici dei monti, crede opportuno aggiungere una disposizione di legge, per la quale sia dichiarato che tutti i terreni ridotti a coltura agraria, precedentemente alla pubblicazione della legge, comunque situati nella zona superiore del castagno, non siano soggetti al divieto del dissodamento, quando la continuazione della coltura medesima non possa recare quel danno pubblico, di cui si preoccupa l'articolo 1 della legge.

In seguito a cotesta manifestazione l'onorevole Sella ritenendosi largamente soddisfatto, ha dichiarato non insistere nel suo emendamento.

La Giunta però si riserva di formulare un apposito articolo e di indicarne la sede dopo che avrà potuto conferire coll'onorevole ministro sulla opportunità dell'articolo e sulla redazione di esso.

In conseguenza, prego l'onorevole Sella a volere consentire che si passi oltre alla votazione dell'articolo 4, e che prendendo atto delle dichiarazioni della Giunta, aspetti che in altra seduta sia presentata e sottoposta all'approvazione della Camera la redazione di un articolo concepito nei sensi, che ho avuto l'onore di esporre.

PRESIDENTE. Domando se vi è qualche collega che possa rispondere in nome dell'onorevole Sella.

PERAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Perazzi ha facoltà di parlare.

PERAZZI. Siccome ieri l'onorevole Sella era disposto di votare l'articolo 3, ora 4, confidando che l'onorevole signor ministro e la Commissione avrebbero preso in esame la sua proposizione, così io credo di potere esprimere il pensiero dell'onore-

vole Sella, dichiarando che egli ammette che intanto si voti l'articolo 3, ora 4, del progetto.

Ed anzi colgo quest'occasione per ringraziare l'onorevole relatore delle dichiarazioni che ha fatte, avendo egli, a mio avviso, espresso chiaramente il desiderio di coloro i quali erano preoccupati di quella situazione che si dubitava poter derivare ai terreni che attualmente sono coltivati al disopra della zona del castagno.

PRESIDENTE. Non essendovi nessun altro iscritto, metto ai voti l'articolo 4, che rileggerò:

« Nei terreni accennati nell'articolo 1 è vietato ogni diboscamento ed ogni dissodamento; sarà però accordato il permesso di ridurli a coltura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi sieno riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario.

« La coltura silvana ed il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione. I proprietari devono però uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno state stabilite da ciascun Comitato forestale.

« Coteste prescrizioni debbono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del suolo, la riproduzione dei boschi, e, nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi. »

Coloro che sono d'avviso d'approvare quest'articolo, favoriscano d'alzarsi.

(È approvato.)

L'articolo 5 è stato dal Ministero, d'accordo colla Giunta, formulato in quest'altro modo:

« In ogni provincia è costituito un Comitato forestale composto dal prefetto della provincia che eserciterà le funzioni di presidente, dall'ispettore e in sua mancanza da un sotto-ispettore forestale, da un ingegnere da nominarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, e da tre membri nominati dal Consiglio provinciale.

« Il Consiglio d'ogni comune della provincia, nominerà altro membro, il quale prenderà parte con voto deliberativo ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta. L'ingegnere nominato dal ministro e i membri elettivi del Comitato dureranno in ufficio due anni, ma potranno sempre essere rieletti. »

L'onorevole Bruschetti ha facoltà di parlare.

BRUSCHETTI. Avrei avuto desiderio d'impegnarmi anch'io nella discussione generale di questa legge, e prestare il mio debole appoggio al progetto dell'onorevole ministro. Ma ne fui trattenuto dal convincimento che, per toccare nei suoi principii il tema della legislazione forestale, si richieggono cognizioni vaste e profonde di parecchie scienze; e